

CORSO 2018

ATTO N° 4

Tizio, con sentenza emessa dal Tribunale di Catania, veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione, per i reati di cui agli artt. 640 bis c.p. e 482 c.p., per avere egli, quale socio dell'impresa "Piante del Sole "s.a.s. agricola conseguito il premio complessivo di 60 mila euro, partecipando al concorso per l'assegnazione dei benefici di cui al programma "Primo insediamento dei giovani in agricoltura" ai sensi del Reg. Cee 1257/99 che richiedeva il possesso di un titolo di studio di livello universitario con indirizzo agrario, dopo avere prodotto, così facendone uso, all'ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Catania per le figlie Caia e Sempronia, al fine di conseguire il saldo del premio, due titoli di studio falsi, attestanti le qualifiche professionali richieste.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto ritenuto più opportuno.

PARERE N° 4

La vicenda oggetto del presente parere riguarda una serie di frodi consumate nella gestione delle pratiche dell'Ufficio Esecuzione Immobiliare del Tribunale di N. dal G. e da alcuni suoi colleghi nella loro qualità di cancellieri del medesimo Tribunale.

Il c.d. "sistema G." era il meccanismo ordito dal suddetto imputato per appropriarsi di parte dei residui spese destinati ad essere restituiti ai soggetti soccombenti nelle aste giudiziarie immobiliari per la partecipazione alle quali avevano depositato cauzione.

Il G. e i suoi complici si sarebbero in tal senso insinuati nella procedura di restituzione delle suddette somme falsificando i relativi mandati di pagamento al fine di riscuoterle abusivamente, per poi consegnarne ai beneficiari solo una parte.

La dazione di danaro da parte delle presunte vittime delle frodi non sarebbe stata condizionata dall'errore causato dagli altrettanto presunti artifici realizzati dall'imputato ma sarebbe invece la conseguenza dell'autonoma determinazione

delle stesse vittime di perseguire il proprio disegno di influenzare illecitamente il corso della procedura esecutiva cui erano rispettivamente interessate

Lo schema delle frodi imputate al cancelliere G. prevedeva immutabilmente la presentazione all'ufficio postale, ai fini della riscossione dei residui di spesa, dei mandati di pagamenti con la dicitura "per quietanza del cancelliere" accompagnata dall'apocrifia sottoscrizione dell'effettivo beneficiario. In tal senso il soggetto asseritamente ingannato dall'imputato sarebbe stato dunque il direttore dell'ufficio postale, il quale peraltro era ben consapevole di come la restituzione delle somme menzionate non ammettesse, per volontà normativa, equipollenti alla riscossione diretta da parte degli effettivi destinatari dei mandati.

Il cancelliere G, in particolare, un giorno era stato visto uscire dallo studio di S. con una busta e da una intercettazione che non vedeva come protagonista il cancelliere G, (risalendo la captazione, peraltro, ad epoca successiva alla definizione della procedura di aggiudicazione in favore di Fa.), l'imputato Fa. era stato accusato di tentata corruzione nei confronti del G.,

Il cancelliere G, in riferimento allo stesso episodio, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe raggirato il suo corruttore in merito alla possibilità di intervenire sull'adozione del provvedimento di aggiudicazione dell'asta relativa ad un immobile del menzionato Fa. che in realtà era stato già emesso.

Alla luce della sintetica ricostruzione della nota vicenda giudiziaria, si esprima un articolo parere sulla configurabilità del reato per il corrotto, sulla punibilità del corruttore e sulla configurabilità nel caso "de quo" dei reati di truffa e/o di corruzione in atti giudiziari, individuando naturalmente gli elementi soggetti e oggettivi dei reati suindicati.